SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2001, n. **133.**

Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 1999-2000, è autorizzato l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7011):

Presentato dall'on. JERVOLINO RUSSO il 23 maggio 2000.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienze e istruzione), in sede referente, il 5 giugno 2000 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VII commissione il 26 e 28 settembre 2000.

Esaminato in aula il 2, 11 e 25 ottobre 2000 ed approvato il 26 ottobre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4864):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 12ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 6, 13, 14, 15 e 16 dicembre 2000; 10, 16, 18 e 25 gennaio 2001.

Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2001 (atto n. 4864/*A* - relatore sen. PAGANO).

Esaminato in aula ed approvato il 13 febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7011/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 febbraio 2001 con parere delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione il 21 e 22 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 27 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4864/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 28 febbraio 2001.

Esaminato dalla 7ª commissione ed approvato il 6 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari):

«Art. 1. — 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso».

«Art. 2. — 1. Sono programmati dalle università gli accessi:

a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Sono programmati dall'Università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso».

— La legge 2 dicembre 1991, n. 390, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, n. 291, prevede: «Norme sul diritto agli studi universitari».

01G0191

LEGGE 29 marzo 2001, n. **134.**

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserita la seguente rubrica: « CAPO I — PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI ».

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « del cittadino non abbiente, » è inserita la seguente: « indagato, » e dopo la parola: « imputato, » è inserita la seguente: « condannato, ».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« *3.* L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse ».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa » sono soppresse.

4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione,

deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole da: « lire otto milioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « lire diciotto milioni ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1° luglio 2001.

ART. 4.

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, la parola: « strettamente » è soppressa.

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « consulenti tecnici di parte, » sono inserite le seguenti: « investigatori privati autorizzati, ».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« *2.* Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova ».

4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « un secondo difensore di fiducia » sono aggiunte le seguenti: « , eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato ».

5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

ART. 5.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « la sua famiglia anagrafica » sono aggiunte le seguenti: « nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare ».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« *3.* Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato ».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « dai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 3 ».

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« *5.* Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione ».

6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« *6.* Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza ».

7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « previste dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal comma 1 » e le

parole da: « con le sanzioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile ».

ART. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo 1, commi 9-*bis* e 9-*ter*, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato ».

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « , alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, » sono soppresse.

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « 4, comma 4, » sono soppresse.

ART. 8.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — *(Nomina di consulenti, sostituti e investigatori)*. — *1*. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento.

2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può altresì nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva ».

ART. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « dai commi 1, lettera *c)*, 4 e 5 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, lettera *c)*, e 4 dell'articolo 5 » e le parole: « o a presentare la prescritta documentazione » sono sostituite dalle seguenti: « o a presentare la documentazione richiesta ».

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico » sono inserite le seguenti: « o all'investigatore privato autorizzato ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo pa-

rere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.

2-*ter*. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge ».

3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: « al consulente tecnico, » sono inserite le seguenti: « all'investigatore privato autorizzato, ».

ART. 12.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente capo: « CAPO II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

ART. 15-*bis*. *(Istituzione del patrocinio)*. - *1*. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonché negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

ART. 15-*ter*. *(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. - *1*. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.

2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato.

3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

ART. 15-*quater*. *(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. - *1*. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-*ter* può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

2. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dall'interessato. La sottoscri-

zione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve.

3. L'istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.

ART. 15-*quinquies*. *(Contenuto dell'istanza)* - *1*. L'istanza prevista dall'articolo 15-*quater* è redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilità, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se già pendente, cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 15-*ter*;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza è accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.

4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.

5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 è causa di inammissibilità dell'istanza.

ART. 15-*sexies*. *(Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. *1*. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:

a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;

b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;

c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;

d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consu-

lenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennità ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-*terdecies*;

e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera *d)*, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalità di cui al presente articolo, nonché le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;

f) le inserzioni per le finalità sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;

g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicità ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;

h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;

i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.

ART. 15-*septies*. *(Iscrizione a debito di onorari ed indennità)* - *1.* Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennità dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

ART. 15-*octies*. *(Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali)* - *1.* Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 15-*nonies*. *(Sanzioni)* - *1.* Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-*quater* corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-*terdecies*, nonché il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-*octies*.

ART. 15-*decies*. *(Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato)*. - *1*. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-*quater*, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente.

3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-*quinquies*, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-*nonies*.

4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

ART. 15-*undecies*. *(Ammissione da parte del giudice)* - *1*. Se il Consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al giudice.

2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-*bis* a 15-*nonies*.

ART. 15-*duodecies*. *(Nomina del difensore e del consulente tecnico)*. *1*. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonché un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.

ART. 15-*terdecies*. *(Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. *1*. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.

ART. 15-*quattuordecies (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). 1.* I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennità, ridotti della metà.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione è trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate.

5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

6. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 15-*quinquiesdecies. (Divieto di percepire compensi o rimborsi). 1.* Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario è nullo.

2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

ART. 15-*sexiesdecies (Pagamento in favore dello Stato) 1.* Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.

3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 è effettuata nella misura percentuale corrispondente.

4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennità dovuti al difensore.

ART. 15-*septiesdecies (Azione di recupero) — 1.* L'azione di recupero a carico della

persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed è vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario è nullo.

4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.

5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura è tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.

6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.

ART. 15-*octiesdecies.* *(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi).* *1.* Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione.

ART. 15-*noniesdecies.* *(Applicazione).* – *1.* Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1° luglio 2002.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1° luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge ».

ART. 14.

1. Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217 è inserita la seguente rubrica: « CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ».

ART. 15.

1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: « al gratuito patrocinio » sono sostituite dalle seguenti: « al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I ».

ART. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 ».

ART. 17.

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis.* *(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato).* – *1.* Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

2. L'elenco è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

3. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale;

b) assenza di sanzioni disciplinari;

c) anzianità professionale non inferiore a sei anni.

4. L'inserimento nell'elenco è revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare.

5. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico ed è a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia ».

ART. 18.

1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

« ART. 18 *(Relazione al Parlamento)* — *1.* Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa ».

ART. 19.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera *l-bis)* è aggiunta la seguente:

« l-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche »;

b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1 ».

ART. 20.

1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonché i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 21.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo 13 della presente legge.

ART. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23.

1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 2002.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5477):

Presentato dall'on. Pecorella il 2 dicembre 1998.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 gennaio 1999 con pareri delle commissioni, I, III, V.

Esaminato dalla II commissione il 10 e 23 maggio 2000; 6, 8, 13, 21 giugno 2000; 13 e 14 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 18 dicembre 2000; 9, 10 gennaio 2001 ed approvato il 16 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4954):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 30 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 14 e 15 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 1 *(Istituzione del patrocinio)*. — 1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, *indagato*, imputato, *condannato*, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'art. 3.

6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.

7. *Abrogato.*

8. *Abrogato.*

9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

9-bis. *Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e di attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere in ordine all'istanza, può trasmetterla, unitamente alla relativa autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.*

9-ter. *Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3*-bis*, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza*».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata, che avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2001:

«Art. 3 *(Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. — 1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a *lire diciotto milioni*».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4 *(Effetti dell'ammissione al patrocinio)*. — 1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, *investigatori privati autorizzati*, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera *c)*;

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, *eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato*.

4. *Abrogato.*

5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5 *(Contenuto dell'istanza)*. — 1. L'istanza prevista dall'art. 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica, *nonché del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare*;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o, della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. *Abrogato.*

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato.

4. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista *dal comma 3* può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione.

6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza.

7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni *previste dal comma 1* sono punite *con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'art. 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile*.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 6 *(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. — 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'art. 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, *a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale,* il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

*1-*bis. *Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-*bis *e 9-*ter*, all'esito delle quali può revocare il beneficio con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato.*

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'art. 156 del codice di procedura penale.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'art. 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7 *(Indagini preliminari)*. — 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 12.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 9 *(Nomina del difensore)*. — 1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

*1-*bis. *Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato può nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza*.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 10 *(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato)*. — 1. Se nei termini previsti *dai commi 1, lettera* e)*, e 4 dell'art. 5*, l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito *o a presentare la documentazione richiesta* ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha

emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'art. 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'art. 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'art. 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 6.

3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 12 *(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico)*. — 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico *o all'investigatore privato autorizzato* della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari diritti ed indennità.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza inevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

2-bis. *Il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte è liquidato ove le stesse non siano dichiarate inammissibili.*

2-ter. *I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono liquidate dal giudice nella misura e con le modalità previste dalla presente legge.*

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, *all'investigatore privato autorizzato*, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.

5. Il procedimento è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 13 *(Divieto di percepire compensi o rimborsi)*. — 1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. Ogni patto contrario è nullo.

2-bis. *L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.*».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

«Art. 9 *(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)*. — 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.».

— Si riporta il testo degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile:

«Art. 723 *(Fissazione dell'udienza di comparizione)*. — Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.».

«Art. 727 *(Pubblicazione della domanda)*. — Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'art. 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.».

«Art. 729 *(Pubblicazione della sentenza)*. — La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale.».

— Si riporta il testo dell'art. 50 del codice civile:

«Art. 50 *(Immissione nel possesso temporaneo dei beni)*. — Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.».

— Si riporta il testo degli articoli 120, 534, 570 e 576 del codice di procedura civile:

«Art. 120 *(Pubblicità della sentenza)*. — Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.».

«Art. 534 *(Vendita all'incanto)*. — Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.».

«Art. 570 *(Avviso della vendita)*. — Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.».

«Art. 576 *(Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)*. — Il giudice dell'esecuzione quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.».

— Si riporta il testo degli articoli 2755 e 2770 del codice civile:

«Art. 2755 *(Spese per atti conservativi o di espropriazione)*. — I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.».

«Art. 2770 *(Crediti per atti conservativi o di espropriazione)*. — I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.».

— Si riporta il titolo della legge 8 luglio 1980, n. 319 «Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile):

«Art. 29. — Il presidente del tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

Il decreto è notificato a cura della parte istante.

Non è obbligatorio il ministero di difensore.

Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28.».

— Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile:

«Art. 309 *(Mancata comparizione all'udienza)*. — Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 16 *(Disposizione transitoria)*. — 1. L'ammissione *al patrocinio a spese dello Stato nei casi di cui al capo I* deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 17 *(Norme regolamentari)*. — 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'art. 4, nei casi in cui sia previsto. *Non è ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'art. 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 10*.».

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 10 *(Oneri deducibili)*. — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.».

Nota all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misura per la stabilizzazione della finanza pubblica), abrogata dall'art. 6, legge 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6:

«Art. 43 *(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)*. — 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio dell'amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio fmanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".

7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

01G0186

LEGGE 29 marzo 2001, n. **135.**

Riforma della legislazione nazionale del turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCÌPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Princìpi)

1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, re-

gionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Competenze)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonchè l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo svi-

luppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonchè di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì princìpi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo tu-

ristico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Art. 3.

(Conferenza nazionale del turismo)

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

(Promozione dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonchè le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turi-

stico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto»;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *(Obbligo di fidejussione).* - *1.* Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore».

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 5.

(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a)*;

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto, nonchè alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale

da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Art. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

CAPO II

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7.

(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b)*.

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonchè servizi

di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *g)*.

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 109. – *1.* I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulotte*, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante *fax* secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

Art. 9.

(Semplificazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonchè a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO IV

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;

b) l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, per quanto di competenza del settore del turismo;

c) l'articolo 10, comma 14;

d) l'articolo 11;

e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l)*, della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 377):

Presentato dal sen. PAPPALARDO ed altri il 16 maggio 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede referente, il 17 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 20 marzo 1997, 17 aprile 1997, il 16 dicembre 1997, il 14, 21 e 27 gennaio 1998, il 10, 25 e 26 febbraio 1998, il 26 marzo 1998, il 1º, 22, 23 e 28 aprile 1998, il 5 e 6 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 26 maggio 1998 (atto n. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932/*A* relatore sen. GAMBINI).

Esaminato in aula il 28 maggio 1998, il 2, 3, 9, 10 e 16 giugno 1998 ed approvato il 17 giugno 1998, in un testo unificato con gli atti n. 391 (MICELI ed altri), 435 (WILDE e CECCATO), 1112 (COSTA ed altri), 1655 (GAMBINI ed altri), 1882 (POLIDORO ed altri), 1973 (DE LUCA ATHOS), 2090 (DEMASI ed altri), 2143 (LAURO ed altri), 2198 (TURINI ed altri), 2932 (proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale del Veneto).

Camera dei deputati (atto n. 5003):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 23 giugno 1998, con pareri delle commissioni, I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XII.

Esaminato dalla X commissione il 15 luglio 1998, 27 maggio 1999, 1º, 22, 23 e 29 giugno 1999, l'8, 14, 15, 21 e 28 luglio 1999, il 15, 22, 28 e 29 settembre 1999, il 6, 13, 20 e 27 ottobre 1999, il 10 e 16 novembre 1999, il 27 giugno 2000.

Relazione scritta presentata il 29 giugno 2000 (atto n. 5003, 765, 1082, 1087, 1179, 2001, 2141, 2193, 2276, 3308, 3554, 4318, 4849/*A* relatore on. SERVODIO).

Esaminato in aula il 30 giugno 2000, il 5 e 6 dicembre 2000 e approvato con modificazioni il 20 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 377/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede deliberante, il 12 gennaio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 17, 23 e 24 gennaio 2001, l'8 febbraio 2001.

Nuovamente assegnato alla 10ª commissione, in sede referente l'8 febbraio 2001.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.

Relazione scritta presentata il 12 febbraio 2001 (atto n. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198, 2932/*C* relatore sen. GAMBINI).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 5003/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 febbraio 2001, con parere delle commissioni, I, II, V, VI, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione il 20 e 21 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il 1º marzo 2001.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 117 della Costituzione stabilisce le materie per le quali la regione può emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

— L'art. 118 della Costituzione conferisce alle regioni le funzioni amministrative per le materie di cui all'art. 117, salvo quelle di interesse esclusivamente locale. Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre finzioni amministrative. La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 1977, n. 234.

— Il testo dell'art. 56 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è il seguente:

«Art. 56 *(Turismo e industria alberghiera)*. — Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo e industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.

Le funzioni predette comprendono tra l'altro:

a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attività turistica;

b) la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;

c) la vigilanza sulle attività svolte e sui servizi gestiti nel territorio regionale, per quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club provinciali».

— L'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è così modificato:

«Fino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo, spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59. recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1998, n. 116.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, lettera *a)* della legge 15 marzo 1997 n. 59:

«3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati».

— Per l'art. 117 della Costituzione si veda in nota all'art. 1.

— Per gli estremi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)* della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 11, comma 1, lettera *a)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 44 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 44 *(Funzioni e compiti conservati allo Stato)*. — Sono conservati allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;

b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera *a)* relativamente agli aspetti statali;

c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante «Attuazione della direttiva 94/47/CEE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 427/1998, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

b) "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto:

d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» è pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994.

— Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera *a)* della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:

«4. Le camere di commercio singolarmente o in forma associata possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 162/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000.

— Il titolo II, capo V del citato decreto legislativo disciplina soggetti e forme associative.

— Il titolo II, capo III del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina lo sviluppo economico e le attività produttive relativamente alla materia industria.

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario n. 210/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998. L'art. 52 così recita:

«Art. 52 *(Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza)*. — 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa e dai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, è disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

— Si riporta il testo dell' art. 8:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente delle province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, o dell'UNCEM.

4. La conferenza unificata di cui al comma 1, è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 7:

— Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in nota all'art. 4.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1996.

— L'art. 17 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 così recita:

«Art. 17 *(Definizioni)*. — 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semi lavorati, di merci e di beni anche materiali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione».

— Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.

— La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1978, n. 48.

— Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante «Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1991, n. 291.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso -» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1995, n. 88.

— La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1986, n. 170.

Nota all'art. 8:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1931, n. 146.

Note all'art. 9:

— L'art. 86 del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recita:

«Art. 86 *(art. 84, testo unico 1926)*. — Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci».

— Si trascrive il testo dell'art. 17-*ter* del già citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge:

«Art. 17-*ter*. — 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-*bis*, commi 1 e 2, e dall'art. 221-*bis* il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, alla autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad unifonnarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4, e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale».

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «legge quadro sulle aree protette» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292.

— Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112:

«Art. 23 *(Conferimento di funzioni ai comuni)*. — 1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e alla attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusioni delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive».

«Art. 24 *(Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi)*. — 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure all'autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto».

«Art. 25 *(Procedimento)*. — 1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico preso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere alla autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera *c)*, alla conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza dei servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza dei servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsàbilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Nota all'art. 10:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicaio nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998.

Note all'art. 11.

— Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, abrogato dalla presente legge, reca «modificazioni alle leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla pubblicità dei prezzi degli alberghi».

— Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 99 *(art. 97, testo unico 1926)*. — Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1940, n. 149.

— Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

«Art. 152. — Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre essere corredata da apposita documentazione dalla quale risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975».

«Art. 153. — La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate».

«Art. 154. — La licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è estesa sul modello annesso al presente regolamento».

«Art. 180. — I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento».

— La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, abrogato dalla presente legge:

«2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale di un registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426».

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1º aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive il testo degli articoli 1, 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* e 10 della presente legge:

«Art. 1 *(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo)*. — 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4, senza procedere a nuove assunzioni di personale.

6. *(Abrogato)*.

7. *(Abrogato)*.

8. *(Abrogato)*.

9. *(Abrogato)*».

«Art. 3 *(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo)*. — 1. In attesa della costituzione di una autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo».

«Art. 10 *(Disposizioni particolari)*.

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. *(Omissis)*.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per lente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. [Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto]. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direstamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995, è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.

7. *(Omissis)*.

8. *(Omissis)*.

9. *(Omissis)*.

10. *(Omissis)*.

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

12. *(Omissis)*.

13. *(Omissis)*.

14. *(Abrogato)*.

15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante «Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:

«Art. 4. — Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.

Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.

La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità, nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio.

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno.

Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aerate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità».

— Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera *a)* del citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1997 n. 186, è il seguente:

«Art. 7 *(Adeguamento della legislazione in materia alberghiera)*. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. *La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della supeificie minima, come definita dalla presente lettera, per Ìaltezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 190 del 18 luglio 1975*».

— Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1993, n. 234, è convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (*Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1993, n. 285). Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.

«Art. 1. — 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali marittimi) indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati».

Nota all'art. 12:

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1978 n. 233, così come sostituito dall'art. 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208. Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *f)* è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a)-e) (omissis);

f) gli stanziamenti di spesa in apposita tabella, per il rifinanziamento per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;».

01G0187

LEGGE 2 aprile 2001, n. **136.**

Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« *01.* Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto »;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministro delle finanze », sono inserite le seguenti: « e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente »;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis.* Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

1-*ter.* All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater.* Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determi-

nata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-*ter*, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge »;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 3, le parole: « l'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione »;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il capitale delle società di cui al comma 1-*ter*, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati »;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-*ter*. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-*bis*, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-*bis*.

6-*quater*. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-*bis* e 6-*quinquies* determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-*ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

6-*quinquies*. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti

ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-*quater* »;

h) al comma 7, dopo le parole: « del presente articolo », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto diversamente previsto, »;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera *c-bis)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 »;

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 »;

m) al comma 10, sono soppresse le parole: « e sull'attività delle società di cui al comma 3 »;

n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis*. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-*bis* sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione ».

2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.

3. Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica).

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.

5. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: « Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione ».

6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: « banche », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « imprese ».

7. Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.

ART. 3.

(Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa).

1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4336-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula nella seduta del 1° dicembre 1999, degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge n. 4336 presentato il 15 novembre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro delle finanze (VISCO).

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 1° dicembre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 18, 19 e 20 gennaio 2000; il 24 febbraio 2000; il 1°, 8, 9, 15 e 16 marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 28 marzo 2000 (atto n. 4336-*ter/A* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula il 21, 27 e 28 settembre 2000; il 4 ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000 in un testo unificato con atto n. 4338 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'ALEMA, del Ministro delle finanze VISCO e del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica AMATO).

Camera dei deputati (atto n. 7351):

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII e X e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 26 ottobre 2000; 10, 17 e 28 novembre 2000; il 7 e 19 dicembre 2000; 10 gennaio 2001.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2001 (atto n. 7351/*A*-relatore on. VANNONI).

Esaminato in aula il 19 gennaio 2001 e approvato, con modificazioni, il 7 marzo 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4336-*ter/B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze) in sede deliberante, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª e 13ª, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, ed approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 19 *(Beni immobili statali). 01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto.* — 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze *e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente,* anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della presente legge.

1-bis. *Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.*

1-ter. *All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

1-quater. *Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi*

comunque derivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter*, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente legge.*

2. *(Comma abrogato).*

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano *la gestione* e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

6-bis. *Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14*-quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.*

6-ter. *Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis.*

6-quater. *La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14*-quater *della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6*-bis *e 6*-quinquies *determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1*-ter*, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.*

6-quinquies. *I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6*-quater.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, *salvo quanto diversamente previsto,* si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8-bis. *Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera* c-bis) *del comma 2 dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.*

9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

9-bis. *Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'art. 32, nonché del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.*

10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.

10-bis. *I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:*

a) *autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;*

b) *utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;*

c) *individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;*

d) *revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.*

*10-*ter. *A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.*

*10-*quater. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'art. 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione.*».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488:

«Art. 4 *(Patrimonio immobiliare dello Stato).* — 1.-9. *(Omissis).*

10. Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della presente legge».

11.-16. *(Omissis).*».

— La legge 5 gennaio 1994, n. 37, reca «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

Note all'art. 2:

— La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca «Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:

«Art. 10 *(Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici).* — 1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica»:

«Art. 27. — Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice.

Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo art. 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge.

La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41:

«Art. 1. — 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: *a)* a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; *b)* a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; *b-bis)* ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; *c)* ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale; *c-bis)* alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3.-5. *(Abrogati).*

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera abrogata)».

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», così come modificato dalla presente legge:

«Art. 33 *(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative).* — 1. All'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento";

b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera *b)"* sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera *b),* e al comma 1-*bis*".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

4. Alla tabella di cui all'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, primo comma, le parole: "icevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali"sono sostituite dalle seguenti: "icevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane S.p.a.";

b) dopo l'art. 8 è inserito il seguente: "Art. 8-*bis.* Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza";

c) dopo l'art. 13 è inserito il seguente: "Art. 13-*bis.* Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco".

6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce rossa italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

7. All'art. 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile".

8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

9. All'art. 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici".

10. *Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.* Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

11. All'art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".

12. Alla lettera *a)* del comma 1 della nota II-*bis* all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".

13. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo"».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante «Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto», così come modificato dalla presente legge:

«Art. 28 *(Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze).* — 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più *imprese* che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse che le *imprese* potranno porre a disposizione sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3.

3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante «Nuove norme per la bonifica integrale»:

«Art. 59. — I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di entrata).* — 1.-108. *(Omissis).*

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;

c) (lettera abrogata);

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera *a).* Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente».

— Per il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rimanda alle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 44 della sopra citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«Art. 44 *(Dismissione di immobili del Ministero della difesa).* — 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*bis.* Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 112, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi.

2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da *a)* a *e)* del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e

approvato ai sensi dell'art. 3, comma 112, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione.

4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, lettera *f)*, della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.

5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente: "Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: *a)* le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; *b)* gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali".

6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997.

7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.».

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già citata nelle note all'art. 2:

«Art. 43 *(Dismissione di beni e diritti immobiliari).* — 1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

2. Al comma 99-*bis* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: "suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali".

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.

5. Al comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".

6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.

7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

"1-*bis.* Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 112, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi".

9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'art. 44, comma 4, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.

11. Alla lettera *c)* del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono inserite le seguenti: "da alienare nonché da ricevere in permuta".

12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.

13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.

14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

15. Al comma 99 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata".

16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'art. 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.

17. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:

"10-*bis.* Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio".

18. Al comma 109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "le società a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";

b) la lettera *c)* è abrogata.

19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.

20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione, non si applica il comma 9 dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'art. 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si applica l'art. 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1986.

22. All'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: "*c-bis)* alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie".».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Acquisizione di immobili).* — 1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'art. 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorché approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'art. 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'art. 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'art. 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.».

01G0188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 10 aprile 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Piemonte gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 32/Lap del 12 gennaio 2001, con la quale la regione Piemonte ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001;

Vista la nota prot. n. 418/LAP del 29 marzo 2001, con la quale la regione Piemonte ha segnalato un secondo elenco di comuni rispondenti ai requisiti necessari per essere definiti gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione Piemonte;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Piemonte ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 17 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, è integrato con i seguenti comuni:

Provincia di Alessandria:

Cassine

Viguzzolo

Melazzo

Provincia di Cuneo:

Lequio Tanaro

Lequio Berria

Monterosso Grana

Polonghera

Clavesana

Provincia di Torino:

Pinasca

Rivoli

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Malesco

Santa Maria Maggiore

Toceno

Villette

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4283

ORDINANZA 10 aprile 2001.

Ulteriori disposizioni urgenti per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia. (Ordinanza n. 3122).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;

Vista da ultimo l'ordinanza n. 3089 del 4 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 in data 13 ottobre 2000;

Vista la nota del 26 marzo 2001 con la quale il sindaco di Venezia, commissario delegato per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, al fine di non vanificare i lavori sulle fondazioni in parte eseguiti, segnala l'urgenza di non interrompere l'esecuzione degli stessi attualmente realizzati ad opera di un'impresa subappaltatrice;

Considerato che il commissario delegato sindaco di Venezia con proprio provvedimento in data 21 marzo 2001 ha disposto la risoluzione del contratto di appalto per la ricostruzione del teatro «La Fenice»;

Ritenuto indispensabile sotto il profilo dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa porre in essere ogni utile determinazione che consenta, in tempi brevi, la ripresa dei lavori per la ricostruzione del teatro «La Fenice»;

Su proposta del direttore dell'Agenzia prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato, nell'espletamento dei compiti ad esso affidati, al fine di non interrompere l'esecuzione degli interventi in corso al momento della risoluzione del contratto di appalto e consentire la loro prosecuzione per il tempo necessario ad espletare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo appaltatore dei lavori di ricostruzione, può adottare provvedimenti in deroga all'art. 24 della legge 1° febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme comunitarie in materia di appalto di lavori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4284

ORDINANZA 10 aprile 2001.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti l'incendio che il 20 marzo 2001 ha causato il parziale crollo della sede della scuola media statale Cavalcaselle, nel territorio del comune di Legnago, in provincia di Verona. (Ordinanza n. 3123).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile;

Considerato che il 20 marzo 2001 un incendio ha causato la parziale distruzione della sede della scuola media statale Cavalcaselle, nel comune di Legnago, in provincia di Verona, determinando il decesso di una studentessa e l'intossicazione di numerosi studenti, docenti e personale delle strutture di soccorso;

Considerato che l'incendio ha determinato il crollo parziale dell'edificio scolastico e la distruzione di gran parte dell'arredo e delle attrezzature didattiche dell'istituto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Legnago;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di concorrere con l'amministrazione comunale di Legnago a realizzare il più celere ripristino della normale attività didattica;

Sentito il Ministro della pubblica istruzione;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti conseguenti all'evento di cui in premessa, finalizzati a consentire la tempestiva ripresa della normale attività didattica è assegnata al comune di Legnago la somma di lire 2,3 miliardi a titolo di contributo straordinario ad integrazione delle risorse rese disponibili dal comune stesso.

2. Il sindaco di Legnago, o suo delegato, provvede, in deroga alle vigenti norme di legge e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ad attivare gli interventi urgenti necessari alla rimozione delle macerie, all'avvio del ripristino dell'edificio scolastico danneggiato, al recupero ed alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature didattiche distrutte o danneggiate, all'individuazione e all'approntamento di una soluzione provvisoria per assicurare il proseguimento dell'attività didattica e la regolare conclusione dell'anno scolastico in corso.

3. Il sindaco di Legnago, per le attività connesse al recupero ed alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature didattiche distrutte o danneggiate, procede d'intesa con il direttore regionale della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dell'amministrazione comunale per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'incendio e del parziale crollo dell'edificio scolastico in questione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a valere sull'unità previsionale di base 20.2.1.3. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4282

ORDINANZA 12 aprile 2001.

Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3124).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 4 e 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365, e le relative direttive applicative;

Visto l'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste le dichiarazioni di stato di emergenza tuttora in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, nonché le note con le quali le succitate regioni hanno rappresentato le esigenze di fabbisogno finanziario per il proseguimento del percorso di superamento dell'emergenza nelle zone interessate;

Viste le proprie ordinanze emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per avviare i primi interventi volti a fronteggiare i predetti eventi calamitosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Terni, in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000;

Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria tecnica eseguita dal direttore dell'Agenzia di protezione civile con le regioni interessate per la raccolta, la verifica e l'omogeneizzazione delle esigenze rappresentate dalle regioni interessate;

Vista la nota prot. n. APC/400/2001/dir del 23 marzo 2001 con la quale è stata trasmessa alle regioni interessate una proposta di riparto delle risorse finanziarie disponibili e di metodologia di attuazione del disposto di cui all'art. 144, comma 4, della legge n. 388/2000;

Tenuto conto degli esiti della riunione tenutasi il 2 aprile 2001 presso il Dipartimento della protezione civile, alla presenza dei rappresentanti designati dai presidenti delle giunte delle regioni interessate;

Vista la nota prot. n. APC/431/2001/dir del 3 aprile 2001, con la quale è stata trasmessa alle regioni interessate la proposta definitiva di riparto delle risorse finanziarie disponibili, scaturita dalla riunione tenutasi il giorno 2 aprile 2001;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 144, comma 4, della legge n. 388/2000, impartendo idonee disposizioni per assicurare l'omogeneità delle misure e degli interventi con quanto stabilito in occasione di recenti eventi calamitosi delle medesime tipologie;

Vista la nota prot. n. 4156 del 5 marzo 2001, con la quale il presidente della giunta regionale della regione dell'Umbria ha rappresentato i fabbisogni finanziari urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, anche a seguito dell'istruttoria tecnica congiunta effettuata dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione dell'Umbria;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dagli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche nei comuni di Poggio Moiano, in provincia di Rieti e di Cerveteri, in provincia di Roma, in occasione dei quali sono state rilevate gravi situazioni di dissesto idrogeologico, e la successiva istruttoria tecnica effettuata dal Dipartimento della protezione civile;

Vista la relazione prot. n. EME/12574/COM.136-40 del 5 aprile 2001, con la quale il Gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali ha rappresentato la grave situazione di degrado in cui versa la chiesa di S. Maria dei Centurelli, nel comune di Caporciano, in provincia de l'Aquila, anche in conseguenza della crisi sismica del settembre 1997, nonché di cedimenti del terreno che ne compromettono la stabilità;

Ritenuto, per la ragioni illustrate in premessa, di dover disporre l'avvio di interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nei comuni di Poggio Moiano, Cerveteri e Caporciano ricorrendo alle procedure ed alle disponibilità finanziarie di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota prot. n. 3116 del 7 marzo 2001, con la quale il presidente del Magistrato per il Po rappresenta alcune esigenze urgenti connesse alla messa in sicurezza dei bacini di sua competenza, in conseguenza degli eventi idrogeologici verificatisi, in particolare, nel territorio delle province di Cuneo e Torino nel mese di giugno del 2000;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997 e n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni;

Sentite le regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

CAPO I

Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

Art. 1.

1. La disponibilità complessiva di lire 35 miliardi, quali limiti di impegno previsti dall'art. 144, comma 4, della legge n. 388/2000 per interventi infrastrutturali di emergenza ed a favore dei soggetti privati danneggiati, in relazione agli eventi calamitosi sottoelencati per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza è così ripartita:

lire 12.600 milioni alla regione Piemonte - evento sismico dell'agosto 2000; eventi idrogeologici del giugno 2000; nubifragi del periodo aprile-maggio 2000; eventi idrogeologici verificatisi nel periodo 1996-2000 in provincia di Cuneo e connesse esigenze di completamento della messa in sicurezza della viabilità provinciale di fondovalle Tanaro;

lire 1.500 milioni alla regione Liguria - eventi idrogeologici dell'ottobre 1999;

lire 5.300 milioni alla regione Emilia-Romagna - eventi idrogeologici del periodo ottobre-novembre 1999; crisi sismica del periodo aprile-giugno 2000;

lire 2.500 milioni alla regione Toscana - nubifragi dell'ottobre 1999; evento sismico dell'aprile 2000; crisi sismica del settembre 1997;

lire 11.700 milioni alla regione Lazio - evento sismico del marzo 2000; crisi sismica del settembre 1997; eventi idrogeologici del dicembre 1999;

lire 1.400 milioni alla regione Campania - dissesti idrogeologici del periodo dicembre 1996-gennaio 1997.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi alle regioni nei limiti di cui al comma 1, per l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, di mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito privati.

3. Ove le amministrazioni regionali facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa è autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1° gennaio 2002.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati, in relazione ad eventi idrogeologici per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza sono assegnate le seguenti ulteriori risorse:

regione Umbria: 8.000 milioni di lire; regione Abruzzo: 2.000 milioni di lire; regione Basilicata: 2.000 milioni di lire.

Le risorse suindicate sono poste a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni di cui agli articoli 1 e 2 elaborano un programma di impiego delle risorse assegnate che specifichi le finalità di intervento, suddivise tra interventi urgenti di ripristino dei danni e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali danneggiati, nonché misure contributive a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate. Il programma di impiego delle risorse deve essere sottoposto, prima della sua operatività, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Per gli interventi relativi ad eventi alluvionali, nubifragi e dissesti idrogeologici, le regioni provvedono alla definizione di un piano per l'avvio od il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali danneggiati e per la riduzione del rischio, indicando come soggetti attuatori degli interventi gli enti locali interessati, o i soggetti proprietari dei beni danneggiati, ai quali trasferiscono le relative risorse finanziarie. L'attuazione dei predetti piani procede in forma integrata con altri piani di intervento eventualmente in atto o da attivarsi e ricadenti nelle medesime zone in conseguenza di altri eventi calamitosi dello stesso tipo verificatisi in periodi diversi ed operano, compatibilmente con gli interventi eventualmente già avviati, nell'ambito dei limiti e secondo le procedure e le deroghe di cui all'ordinanza n. 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le regioni, provvedono, altresì, all'avvio o al proseguimento della concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure stabilite dall'art. 4-*bis* della legge n. 365/2000 e dalle conseguenti direttive attuative.

Art. 5.

1. Per gli interventi relativi ad eventi sismici le regioni interessate provvedono alla definizione di un piano per l'avvio od il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali danneggiati e per la riduzione del rischio, indicando come soggetti attuatori degli interventi gli enti locali interessati o i soggetti proprietari dei beni danneggiati, ai quali trasferiscono le relative risorse finanziarie ed operano, compatibilmente con gli interventi eventualmente già avviati, nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni e relative normative tecniche.

2. Le regioni interessate provvedono, altresì, all'avvio o al proseguimento della concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure stabilite dalla legge n. 61/1998 e dalle conseguenti direttive tecniche.

CAPO II

Interventi urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni

Art. 6.

1. Per il proseguimento degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 in provincia di Terni è assegnata al presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato, la somma complessiva di lire 52.000 milioni, il cui onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.

2. Il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato nell'ambito delle risorse assegnate, provvede agli interventi relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato, nonché ai beni monumentali ed al risanamento dei dissesti idrogeologici conseguenti all'evento sismico, predisponendo un piano degli interventi, con l'indicazione dei soggetti attuatori, che deve essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

3. Per la disciplina, anche tecnica, degli interventi e dei contributi da destinare ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiate dall'evento sismico, il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato, opera nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni e relative normative tecniche.

CAPO III

Altri interventi urgenti di protezione civile

Art. 7.

1. Per gli interventi urgenti diretti alla messa in sicurezza dei centri abitati dei comuni di Poggio Moiano, in provincia di Rieti e di Cerveteri, in provincia di Roma, sono assegnati, alle amministrazioni interessate, rispettivamente un contributo pari a lire 1.500 milioni ed un contributo pari a lire 2.000 milioni.

2. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico e consolidamento della chiesa di S. Maria dei Centurelli nel comune di Caporciano, in provincia de L'Aquila, è assegnata al medesimo comune la somma di lire 2.500 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 6.000 milioni, si provvede con le disponibilità di cui all'unità previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9339 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001.

4. I progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti, per la relativa approvazione, all'esame del comitato tecnico amministrativo istituito presso il Dipartimento della protezione civile, di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le linee-guida adottate dal comitato di cui al comma 4.

6. Per l'affidamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, che devono essere completati entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del comitato di cui al comma 4, è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme specificate nell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle predette norme. La stessa deroga si applica agli interventi urgenti nella regione Molise previsti dalla medesima ordinanza.

Art. 8.

1. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza nei territori montani del bacino del fiume Po ricadenti nelle aree colpite dagli eventi idrogeologici verificatisi nel mese di giugno 2000, di cui alla nota del presidente del Magistrato per il Po citata in premessa, è assegnata al predetto Magistrato per il Po la somma complessiva di lire 3.250 milioni, il cui onere è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

1. Nei piani degli interventi previsti dalla presente ordinanza possono essere inseriti ulteriori interventi finanziati con risorse comunitarie, regionali e degli enti locali.

2. Agli interventi a favore dei privati e delle attività produttive previsti nella presente ordinanza si applica una franchigia di lire 5 milioni.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

2. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire al Dipartimento della protezione civile, ogni sei mesi, una relazione sull'andamento degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4281

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2001.

Estensione della raccolta telefonica del gioco del lotto su tutto il territorio nazionale della società Wind Telecomunicazioni S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale dell'8 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, con il quale è stata autorizzata in via sperimentale ed esclusivamente nelle zone pilota dei comuni appartenenti al distretto telefonico di Roma, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolta dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite l'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Considerato che la fase di sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto, tramite gli operatori di telecomunicazioni Wind S.p.a., non ha dato luogo ad alcun inconveniente di natura tecnica;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto direttoriale dell'8 agosto 2000;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 marzo 2001, la raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite l'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.a., è estesa a tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 31

01A4280

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Orsa Maggiore - Edilizia popolare economica - Società coop. a r.l.», in Francavilla Fontana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento ispettivo in data 8 agosto 2000 effettuato nei confronti della società cooperativa «Orsa Maggiore - Edilizia popolare economica - Società coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) dalle quali si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orsa Maggiore - Edilizia popolare economica - Società coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita in data 12 dicembre 1972 con atto a rogito notaio Italo Forleo di Francavilla Fontana, omologato dal tribunale di Brindisi con decreto del 16 gennaio 1973, iscritta al n. 1039 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4285

DECRETO 28 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aurora A - Cooperativa produzione lavori e servizi sociali - Società coop. a r.l.», in Adelfia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento ispettivo in data 28 agosto 2000 effettuato nei confronti della società cooperativa «Aurora A - Cooperativa produzione lavori e servizi sociali - Società coop. a r.l.», con sede in Adelfia (Bari), dalle quali si evince che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aurora A - Cooperativa produzione lavoro e servizi sociali - Società coop. a r.l.», con sede in Adelfia (Bari), costituita in data 10 febbraio 1982 con atto a rogito notaio Leonardo Berardino di Sammichele di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 4 marzo 1982, iscritta al n. 13704 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in via T. Tasso n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A4286

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 23 gennaio 1991, protocollo n. 001928/60230, con il quale il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, nella persona del responsabile dott. Enzo Niri ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
esame organolettico;
estratto secco totale;
indice di Folin-Ciocalteu;
massa volumica;
metalono metodo B gascromatografico;
pH;
titolo alcolometrico volumico.

01A4084

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 21 dicembre 1993, protocollo n. 62866, con il quale il laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizione indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2, nella persona del responsabile dott. Enrico Cucchiarelli ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
anidride solforosa;
ceneri;
estratto secco totale;
litio;
massa volumica a 20 °C mediante bilancia idrostatica;
metanolo;
pH;
piombo;
rame;
titolo alcolometrico volumico mediante bilancia idrostatica;
zuccheri riduttori (metodo usuale).

01A4085

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 2001.

Autorizzazione all'organismo ABIES S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attua-

zione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 5 marzo 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 marzo 2001, protocollo n. 785.128, con la quale l'organismo ABIES S.r.l., con sede in via dei Capocci, 8 - 00184 Roma, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo ABIES S.r.l. - Roma, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo ABIES S.r.l. - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo ABIES S.r.l. - Roma, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A4013

DECRETO 28 marzo 2001.

Autorizzazione all'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., in Faenza, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 agosto 1998 di autorizzazione in via provvisoria al rilascio delle certificazioni

CE secondo la direttiva 95/16/CE per gli allegati V - VI e X, emesso a nome della società E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., con sede in via Brunelleschi, 119 - Ravenna;

Vista l'istanza del 14 luglio 1999, prot. n. 350, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 luglio 1999, protocollo n. 757.592, con la quale l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. - Ravenna, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Vista la nota del 7 febbraio 2000, prot. n. 1406, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 febbraio 2000, prot. n. 757.106, con cui l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. - Ravenna, ha comunicato di aver trasferito la sua sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna), giusto atto del 3 settembre 1999, repertorio n. 93483, raccolta n. 3.948, a rogito dott. Massimo Gargiulo, notaio iscritto al ruolo del distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza alla via Naviglio, 14;

Vista l'istanza del 17 novembre 2000, prot. n. 16244, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 novembre 2000, protocollo n. 757.712, con la quale l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. - Ravenna, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE, per gli allegati VIII - IX - XI - XII - XIII e XIV;

Vista la nota della società E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. del 6 dicembre 2000, prot. n. 16675, recepita in atti di questo Ministero il 20 dicembre 2000, prot. n. 757.800, con cui si trasmette copia notarile dell'atto di trasformazione da E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. in E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., giusto atto del 27 maggio 2000, repertorio n. 100.585, raccolta n. 4.526, a rogito dott. Massimo Gargiulo, notaio iscritto al ruolo del distretto di Ravenna, residente con studio in Faenza alla via Naviglio, 14;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. - Ravenna, è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato che le documentazioni e le ragioni per cui, a suo tempo è stata concessa l'autorizzazione alla certificazione CE alla società E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l. permangono valide anche per la società E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.;

Considerato altresì che l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., con sede legale in via Granarolo, 62 - Faenza (Ravenna), subentra negli obblighi e nei diritti all'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., con sede legale in via Brunelleschi, 119 - Ravenna, derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero del 5 agosto 1998;

2. All'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a. resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0714, già precedentemente assegnato dalla commissione europea alla società E.C.O.- European Certifying Organization S.r.l.

Art. 2.

1. L'organismo E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a., è autorizzato, in via definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo F);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magne-

tico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 4.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A4012

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Rettifica della deliberazione n. 14/00/CIR «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000». (Deliberazione n. 6/01/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 aprile 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 14/00/CIR, recante «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, ed in particolare l'art. 1, comma 1, della predetta delibera;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del menzionato art. 1, comma 1, della delibera n. 14/00/CIR in modo da esplicitare l'eliminazione del richiamo al contributo di cui all'art. 20, comma 2, della legge n. 448/1998, riportato nella premessa all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'art. 1, comma 1, della delibera n. 14/00/CIR è sostituito dal seguente:

«1. Dalla premessa all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia è eliminato il richiamo del contributo di cui all'art. 20, comma 2, della legge n. 448/1998».

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 aprile 2001

Il presidente: CHELI

01A4287

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 aprile 2001

Dollaro USA	0,8827
Yen giapponese	107,49
Corona danese	7,4621
Lira Sterlina	0,61720
Corona svedese	9,0220
Franco svizzero	1,5290
Corona islandese	82,98
Corona norvegese	8,0605
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57844
Corona ceca	34,413
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,04
Litas lituano	3,5308
Lat lettone	0,5556
Lira maltese	0,4008
Zloty polacco	3,5480
Leu romeno	24722
Tallero sloveno	216,4954
Corona slovacca	43,280
Lira turca	1069037
Dollaro australiano	1,7422
Dollaro canadese	1,3731
Dollaro di Hong Kong	6,8845
Dollaro neozelandese	2,1760
Dollaro di Singapore	1,5924
Won sudcoreano	1145,74
Rand sudafricano	7,2225

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A4404

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto decreto NCR n. 58 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale LIMPIDEX nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide» 28 capsule, «15 mg capsule rigide» 35 capsule, «30 mg capsule rigide» 28 capsule, «30 mg capsule rigide» 35 capsule (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma, codice fiscale n. 00410650584;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Pontina km 30,400 - Pomezia (Roma), sia dalla società Takeda Italia farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in via Crosa n. 26 - Cerano (Novara).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg capsule rigide» 35 capsule - A.I.C. n. 028755066 (in base 10), 0VFK3U (in base 32);

classe: «C»;

«30 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 028755054 (in base 10), 0VFK3G (in base 32);

classe: «C».

«15 mg capsule» 35 capsule - A.I.C. n. 028755041 (in base 10), 0VFK31 (in base 32);

classe: «C».

«15 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 028755039 (in base 10), 0VFK2Z (in base 32);

classe: «C».

Una capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli inerti, saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido, magnesio carbonato, talco, glicole polietilenico 6000, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice precipitata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsula: gelatina, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una capsula da 30 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli inerti, saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido, magnesio carbonato, talco, glicole polietilenico 6000, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice precipitata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsula: gelatina, titanio biossido (E 171) ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison.

Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da *Helicobacter Pylori.*

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di Fans.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4156

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velaxine»

Estratto decreto n. 64 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VELAXINE anche nelle forme e confezioni: «75 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule e «150 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Home Products italiana S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini n. 3 - codice fiscale n. 00431700483.

Produttore: La produzione degli sferoidi sarà effettuata dalla Società Wyeth - Ayerst Laboratoires 64 Maple Street - Rouses Point NY USA; la miscelazione, il controllo e l'incapsulamento degli sferoidi sarà effettuato dalla Società Ayerst - Wyeth Pharmaceuticals Inc. Highway n. 3 Barrios Pozo Hondas and Jobos Guayama Puerto Rico; il confezionamento e il rilascio lotti sarà effettuato dalla Società Wyeth Medica Ireland, nello stabilimento sito in Newbridge - Irlanda Little Connel CO. Kildare.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«75 mg capsule rilascio prolungato» 14 capsule - A.I.C. n. 028834051 (in base 10) 0VHY83 in base 32);

classe: «A»

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«150 mg capsule rilascio prolungato» 10 capsule - A.I.C. n. 028834063 (in base 10) 0VHY8H (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una capsula da 75 mg contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato 84 - 85 mg (pari a 75 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina 141,30 mg - etilcellulosa 13,5260 mg - idrossipropilmetilcellulosa 3,522 mg - ossido di ferro giallo 0,020 mg - ossido di ferro marrone 0,02 mg - gelatina 74,70 mg - titanio biossido 2,24 mg.

Composizione: una capsula da 150 mg contiene:

principio attivo: venlafaxina cloridrato 169,70 mg (pari a 150 mg di venlafaxina base);

eccipienti: cellulosa microcristallina 282,60 mg - etilcellulosa 27,04 mg - idrossipropilmetilcellulosa 7,043 mg - ossido di ferro giallo 0,86 mg - ossido di ferro rosso 1,14 mg - gelatina 104,90 mg - titanio biossido 0,10 mg.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche «Velaxine» capsule a rilascio prolungato è indicato per il trattamento di tutti i tipi di depressione, compresa la depressione accompagnata da ansia «Velaxine» capsule a rilascio prolungato è inoltre indicato per il trattamento, anche a lungo termine, dell'ansia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4157

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilem»

Estratto decreto NCR n. 72 del 19 marzo 2001

Specialità medicinale DILEM nella forma e confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 36 capsule (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Istituto chimico internazionale dott. Giuseppe Rende r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salaria n. 1240, codice fiscale n. 00399680586.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata da: Laboratoires Synthelabo Groupe nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg» capsule rigide a rilascio prolungato 36 capsule - numeri A.I.C. n. 025908043 (in base 10), 0SQNUC (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, copolimero acrilico e metacrilico esteri, etilcellulosa, monogliceridi diacetilati, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

composizione della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossidi di ferro (E172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris da sforzo, post-infartuale e vasospastica (angina di Prinzmetal): trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4158

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fobidon»

Estratto decreto n. 75 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolese n. 87, Ferentino, (Frosinone), con codice fiscale n. 00408870582.

Specialità medicinale: FOBIDON.

Confezioni:

AD 6 supposte 60 mg - A.I.C. n. 026388013;

BB 6 supposte 30 mg - A.I.C. n. 026388025;

30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 026388049;

flacone sciroppo 0,1% 120 ml - A.I.C. n. 026388064,

è ora trasferita alla società: I.B.N. Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede in via Cavour n. 11, Comacchio, Ferrara, con codice fiscale n. 10168120151.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione completa, per le confezioni «30 compresse 10 mg» (A.I.C. n. 026388049) e «flacone sciroppo 0,1% 120 ml» (A.I.C. n. 026388064) viene effettuata presso l'officina farmaceutica I.B.N. Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano n. 14, Ronco Scrivia (Genova). Per quanto riguarda le confezioni «AD 6 supposte 60 mg» (A.I.C. n. 026388013) e «BB 6 supposte 30 mg» (A.I.C. n. 026388025) la produzione, il confezionamento ed il controllo vengono effettuati presso l'officina di produzione Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede in via E. Bazzano n. 26, Ronco Scrivia (Genova).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Il presente decretoha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4168

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanine»

Estratto decreto n. 76 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Grifols Italia S.p.a., con sede in via Carducci n. 62/D, località La Fontina - Ghezzano (Pisa), con codice fiscale n. 10852890150.

Specialità medicinale: ALPHANINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029250014 - 1 fiala 1500 UI + 1 fiala 10 ml + siringa;

A.I.C. n. 029250026 - 1 siringa doppio scomparto 500 UI;

A.I.C. n. 029250038 - 1 siringa doppio scomparto 1000 UI;

A.I.C. n. 029250040 - «500» 1 flac. polv. liof. + sol soluzione 500 UI;

A.I.C. n. 029250053 - «1000» 1 flac. polv. liof. + sol. soluzione 1000 UI.

È ora trasferita alla società: Alpha Therapeutic Europe LTD, con sede presso Baker & Mckenzie - New Bridge Street, 100, EC4V 6JA - Londra, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4169

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanate»

Estratto decreto n. 77 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Grifols Italia S.p.a., con sede in via Carducci n. 62/D, loc. La Fontina - Ghezzano, Pisa, con codice fiscale n. 10852890150.

Specialità medicinale: ALPHANATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033077013 - 1 fiala 250 UI + 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 033077025 - 1 fiala 500 UI + 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 033077037 - 1 fiala 1000 UI + 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 033077049 - 1 fiala 1500 UI + 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 033077052 - 1 fiala siringa 250 UI 4,6 ml;

A.I.C. n. 033077064 - 1 fiala siringa 500 UI 4,6 ml;

A.I.C. n. 033077076 - 1 fiala siringa 1000 UI 4,6 ml.

È ora trasferita alla società: Alpha Therapeutic Europe LTD, con sede in presso Baker & Mckenzie - New Bridge Street, 100, EC4V 6JA - Londra, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pigenil»

Estratto decreto n. 78 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Inverni della Beffa S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2 - Milano, con codice fiscale n. 02301090169.

Specialità medicinale: PIGENIL.

Confezione: A.I.C. n. 023717034 - 30 capsule 50 mg.

È ora trasferita alla società: Pharmafar S.r.l., con sede in corso Vinzaglio, 12-bis - Torino, con codice fiscale n. 07605170013.

Produzione, confezionamento e controllo: la produzione completa, l'immagazzinamento e il rilascio dei lotti è affidato all'officina farmaceutica R.P. Scherer S.p.a., con sede presso via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flagyl»

Estratto decreto n. 79 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2- Milano, con codice fiscale n. 07089990159.

Specialità medicinale: FLAGYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 018505014 - 20 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 018505026 - 10 candelette vaginali 500 mg.

È ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4172

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ismigen»

Estratto decreto n. 80 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Pirri S.r.l., con sede in via Quintino Sella, 3 - Milano, con codice fiscale n. 07459620154.

Specialità medicinale: ISMIGEN.

Confezione: A.I.C. n. 026224016 - «compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kytril»

Estratto decreto n. 81 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambelletti, Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 03524320151:

Specialità medicinale: KYTRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028093019 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028093021 - «1 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 028093033 - «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 028093045 - «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe preriempite per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 028093058 - «3 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028093060 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028093072 - «2 mg compresse» 1 compressa;

A.I.C. n. 028093084 - «2 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 028093096 - «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml,

è ora trasferita alla società: Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4174

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timoptol»

Estratto decreto n. 82 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle confezioni relative alla specialità medicinale TIMOPTOL fino ad ora intestate alla società Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibert, con sede in 3 Avenue Hoche - 75008 Parigi, Francia rapresentanta dalla società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587.

Specialità medicinale: «Timoptol».

Confezioni:

A.I.C. n. 024278018 - fl 3 ml soluzione oftalmica 0,25%;

A.I.C. n. 024278020 - fl 5 ml soluzione oftalmica 0,25%;

A.I.C. n. 024278032 - soluzione oftalmica 0,50%, 3 ml;

A.I.C. n. 024278044 - soluzione oftalmica 0,5%, 5 ml;

A.I.C. n. 024278057 - soluzione oftalmica 0,25%, 30 cont. monod. 0,25 ml;

A.I.C. n. 024278069 - soluzione oftalmica 0,50%, 30 cont. monod. 0,25 ml,

sono ora trasferite alla società: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4175

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kambrax»

Estratto decreto n. 83 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Zambon Italia S.r.l., con sede in via della Chimica, 9 - Vicenza, con codice fiscale n. 03804220154.

Specialità medicinale: KAMBRAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029187010 - 30 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 029187022 - 30 compresse 20 mg,

è ora trasferita alla società: Simesa S.p.a., con sede in via F. Sforza, palazzo Volta, Basiglio (Milano), con codice fiscale n. 11991420156.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4176

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iruxol»

Estratto decreto n. 84 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggio (Milano), con codice fiscale n. 00868480153.

Specialità medicinale: IRUXOL.

Confezione: pomata 30 g - A.I.C. n. 023905021, è ora trasferita alla società: T.J. Smith & Nephew Limited, con sede in Po Box 81, Hessle Road, Hull - Gran Bretagna, rappresentata dalla società Smith and Nephew S.r.l., con sede in viale Colleoni, 13 - Agrate, Brianza, Milano, con codice fiscale 09331210154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4177

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essen Enzimatico»

Estratto decreto n. 85 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Scharper S.r.l., con sede in via Manzoni, 45 - Milano, con codice fiscale n. 09098120158.

Specialità medicinale: ESSEN ENZIMATICO.

Confezioni:

A.I.C. n. 028009037 - 30 capsule;

A.I.C. n. 028009049 - 50 capsule,

è ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4178

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emonorm»

Estratto decreto n. 90 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EMONORM, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti, 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24 - C.a.p. 25125 Italia, codice fiscale n. 00826170334.

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034605016 (in base 10), 1101YS (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A» nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a.r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di fe^{++});

eccipienti: acibo ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4188

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inalcort»

Estratto decreto n. 94 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale INALCORT, nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: N. & P. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 03639470651.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi d'ell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 034905012 (in base 10), 1196XN (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli finali).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 15 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiàle* della Repubblica italiana.

01A4189

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 95 del 28 marzo 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Sanofi-Synthelabo S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Specialità medicinale: ANTACID S. PELLEGRINO.

Confezione: A.I.C. n. 020688014 - 40 compresse.

Specialità medicinale: BONLAX S. PELLEGRINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 031810017 - «adulti soluzione rettale» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 031810029 - «bambini soluzione rettale» 6 contenitori monodose.

Specialità medicinale: CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO.

Confezione: A.I.C. n. 005540012 - flacone polvere 40 g.

Specialità medicinale: DIARSTENE.

Confezione: A.I.C. n. 026112033 - «2 mg compresse» 12 compresse.

Specialità medicinale: DIGESTIVO S. PELLEGRINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 033013018 - «5 mg compresse efferescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 033013020 - «5 mg granulato effervescente» 20 bustine.

Specialità medicinale: DOXIVENIL.

Confezione: A.I.C. n. 026463012 - tubo gel 40 g.

Specialità medicinale: ENTEROGERMINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 013046014 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046026 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Specialità medicinale: FOILLE DISINFETTANTE.

Confezioni:

A.I.C. n. 032251011 - spray disinfettante flac. 60 ml;

A.I.C. n. 032251023 - spray disinfettante flac. 200 ml.

Specialità medicinale: FOILLE INSETTI.

Confezione: A.I.C. n. 020051037 - crema 15 g.

Specialita medicinale FOILLE SCOTTATURE.

Confezione: A.I.C. n. 006228062 - «29,5 g» tubo di pomata 29,5 g.

Specialità medicinale: FOILLE SOLE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027546011 - crema 30 g;

A.I.C. n. 027546023 - spray 70 g;

A.I.C. n. 027546035 - spray 20 g.

Specialità medicinale: IDUSTATIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 020591020 - pomata 10 g 1,5%;

A.I.C. n. 020591032 - pomata 10 g 3%.

Specialità medicinale: INDUSTATIN SOLUZIONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 023705015 - soluzione uso esterno 5 g 5%;

A.I.C. n. 023705027 - soluzione uso esterno 10 g 5%;

A.I.C. n. 023705039 - soluzione uso esterno 5 g 10%;

A.I.C. n. 023705041 - soluzione uso esterno 10 g 10%;

A.I.C. n. 023705066 - flacone soluzione 5 ml 40%.

Specialità medicinale: LISOFLU.

Confezioni:

A.I.C. n. 027564018 - 8 bustine granulato;

A.I.C. n. 027564020 - 8 compresse solubili.

Specialità medicinale: LISOMUCIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 023185059 - ad flacone sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 023185061 - bb flacone sciroppo 200 ml;

A.I.C. n. 023185073 - «10» 20 bustine granulare;

A.I.C. n. 023185085 - 20 bustine granulare 2,25 g;

A.I.C. n. 023185097 - flacone 200 ml sciroppo senza zucchero 5%;

A.I.C. n. 023185109 - «bambini sciroppo» flacone 125 ml 2%, sciroppo senza zucchero 2%.

Specialità medicinale: LISOMUCIL GOLA.

Confezione: A.I.C. n. 014621027 - 20 compresse.

Specialità medicinale: LISOMUCIL TOSSE SEDATIVO.

Confezioni:

A.I.C. n. 019396023 - sciroppo 100 ml;

A.I.C. n. 019396035/M - gel orale senza zucchero flacone dosatore 52 ml.

Specialità medicinale: MAGNESIA S. PELLEGRINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 006570028 - normale s/aroma flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570055 - effervescente c/anice flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570067 - effervescente s/aroma 15 g;

A.I.C. n. 006570081 - effervescente s/aroma flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570093 - effervescente limone 15 g;

A.I.C. n. 006570117 - effervescente limone flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570129 - effervescente limone 40 bustine 2 g;

A.I.C. n. 006570131 - normale limone flacone 100 g;

A.I.C. n. 006570143 - effervescente mandarino 15 g;

A.I.C. n. 006570168 - effervescente mandarino flacone 125 g;

A.I.C. n. 006570170 - 20 compresse masticabili alla frutta;

A.I.C. n. 006570182 - 20 compresse masticabili alla menta;

A.I.C. n. 006570206 - «limone» flac. effervescente 90 g;

A.I.C. n. 006570218 - «mandarino» flac. effervescente 90 g;

A.I.C. n. 006570220 - «frutta» flac. effervescente 90 g;

A.I.C. n. 006510232 - «effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g;

A.I.C. n. 006570244 - «effervescente con anice» flacone polvere 100 g;

A.I.C. n. 006570257 - «effervescente al limone» flacone polvere 100 g;

A.I.C. n. 006570269 - «effervescente alla frutta» flacone polvere 100 g;

A.I.C. n. 006570271 - «effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g.

Specialità medicinale: MITOSYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029441019 - tubo crema uso cutaneo 65 g;

A.I.C. n. 029441021 - tubo crema uso cutaneo 150 g.

Specialità medicinale: NEO RINOLEINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 026371017 - spray flacone 10 g;

A.I.C. n. 026371029 - gel 15 g;

A.I.C. n. 026371031 - «15» spray nasale flac. 15 g con valvola dosaggio.

Specialità medicinale: NEUTROSE S. PELLEGRINO.

Confezione: A.I.C. n. 006483022 - 42 compresse.

Specialità medicinale: OSMOLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 029160013 - «10 g granulato» 20 bustine;

A.I.C. n. 029160025 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Specialità medicinale: SORBILANDE.

Confezione: A.I.C. n. 021023015 - 20 bustine 5 g.

Specialità medicinale: SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO.

Confezioni:

A.I.C. n. 028181016 - ad l8 supposte;

A.I.C. n. 028181028 - bb l8 supposte;

A.I.C. n. 028181030 - lattanti 12 supposte.

Specialità medicinale: VITAMINA C VITA.

Confezioni:

A.I.C. n. 007780012 - 20 compresse 0,5 g;

A.I.C. n. 007780048 - 10 compresse effervescenti 1 g;

A.I.C. n. 07780075 - 10 flaconcini orali 10 ml,

sono ora trasferite alla società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12324370159.

Produzione, controllo e confezionamento: per la specialità «Diarstene» (A.I.C. n. 026112033) è confermata la produzione presso l'officina farmaceutica Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano), con l'aggiunta delle officine farmaceutiche Sanofi-Synthelabo S.p.a., Ctra. La Batlloria a Hostalric, km 1,4, Riells I Viabrea (Gerona) - Spagna e presso Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

La specialità medicinale «Digestivo S. Pellegrino» (A.I.C. n. 033013020), viene prodotta, controllata e confezionata presso E-Pharma Trento S.p.a., con sede in via Provina, 2 - Ravina di Trento (Trento), con l'aggiunta dell'officina Fine Foods N.T.M. S.p.a., con sede in via Dell'Artigianato, 8/10-B - Brembate (Bergamo).

Per le specialità «Foille Insetti» (A.I.C. n. 020051037), «Foille Scottature» (A.I.C. n. 006228062), «Foille Sole» (A.I.C. n. 027546011) rimangono confermate le officine di produzione Montefarmaco S.p.a., sita in via Galilei, 7 - Pero (Milano) e la Synthelabo Pharma s.a. (Spagna) che varia la denominazione sociale in Sanofi-Synthelabo s.a., Avda. De La Industria, 31 - 28108 Alcobendas (Madrid) - Spagna.

La specialità medicinale «Lisomucil» (numeri A.I.C. 023185085 - 023185073), viene prodotta presso l'officina Synthelabo Groupe, 6, Boulevard de L'Europe - 21800 Quetigny - Francia, mentre il confezionamento ed il controllo viene effettuato presso l'officina Synthelabo Groupe, Z.I. D'Amilly - Avenue Marechal Juin, 196, 45200 Montargix Cedex (Francia), con l'aggiunta dell'officina di produzione Fine Foods N.T.M. S.p.a., via dell'Artigianato, 8/10-B - Brembate (Bergamo), che si occuperà di tutte le fasi di produzione, confezionamento e controllo.

Per le specialità «Idustatin» (A.I.C. n. 020591032), tutte le fasi produzione vengono effettuate presso le officine della Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano) e della Sofarimex, av. des Industrias, Alto de Colaride, Agualva, 2735 Cace'm - Portogallo, rimane, altresì, confermata l'officina Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Rivoltana, 35, Limito (Milano) per le operazioni di confezionamento, controllo e rilascio dei lotti, con l'aggiunta dell'officina farmaceutica Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Piranesi, 38 - Milano, per le sole operazioni di controllo e rilascio dei lotti.

La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità «Lisomucil Gola» (A.I.C. n. 014621027), viene effettuato presso le officine Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Rivoltana, 35, Limito (Milano) e Montefarmaco S.p.a., via Galilei, 7 - Pero (Milano), ed anche presso l'officina Sanofi-Synthelabo s.a., Ctra. La Batlloria a Hostalric, km 1,4, Riells Viabrea (Gerona) - Spagna.

Per le specialità «Magnesia S. Pellegrino» (numeri A.I.C. 006570170 - 006570182), tutte le fasi della produzione si svolgono presso l'officina Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Rivoltana, 35, Limito (Milano), ma anche presso l'officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118, Piacenza.

La specialità «Magnesia S. Pellegrino» (numeri A.I.C. 006570028 - 006570131 - 006570067 - 006570232 - 006570081 - 006570244 - 006570055 - 006570093 - 006570206 - 006570257 - 006570117 - 006570143 - 006570218 - 006570271 - 006570168 - 006570220 - 006570269), viene prodotta, confezionata e controllata presso l'officina Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Rivoltana, 35, Limito (Milano), ed anche presso l'officina farmaceutica Synthelabo Groupe, z.i. D'Amilly - Avenue Marechal Juin, 196, 45200 Montargix Cedex - Francia.

La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità «NEUTROSE S. PELLEGRINO» (A.I.C. n. 006483022), viene effettuata presso l'officina Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Rivoltana, 35, Limito (Milano), ed anche presso l'officina Sanofi-Synthelabo s.a., Ctra. La Batlloria a Hostalric, km 1,4, Riells I Viabrea (Gerona) - Spagna.

La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità «Osmolac» (A.I.C. n. 029160013) viene effettuata presso l'officina farmaceutica Lamp S. Prospero S.p.a., via della Pace, 25/a, San Prospero (Modena) ed anche presso l'officina Fine Foods N.T.M. S.p.a., via dell'Artigianato, 8/10-b, Brembate (Bergamo).

Per la specialità «Vitamina C Vita», nella confezione «20 compresse 0,5 g» (A.I.C. n. 007780012), la produzione, il confezionamento ed il controllo viene effettuata presso l'officina Sanofi-Synthelabo S.p.a., via Rivoltana, 35, Limito (Milano), ed anche presso l'officina Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118, Piacenza. Per la confezione, invece, «10 compresse effervescenti 1 g» (A.I.C. n. 007780048), l'officina E-Pharma Trento S.p.a., via Provina, 2, Ravina di Trento (Trento), si occupa di tutte le fasi di produzione, confezionamento e controllo.

Per le confezioni sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina di produzione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4179

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcicold3»

Estratto decreto n. 97 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CALCICOLD3, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 u.i. compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A - C.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 u.i. compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034643015 (in base 10), 111727 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Trento, Italia, via Provina, 2, Ravina (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg; colecalciferolo polvere concentrata 8,8 mg;

eccipienti: acido cidrico 4000 mg; mannitolo 431,2 mg; sodio saccarinato 40 mg; aroma arancio (contiene maltodestrine) 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4190

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tilexim»

Estratto decreto NCR n. 105 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TILEXIM nella forma e confezione: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 11 - 44022 Comacchio (Ferrara) - codice fiscale n. 00964710388.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. nello stabilimento sito in via A. Fleming n. 2 - Verona.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg compresse rivestite» 12 compresse - A.I.C. n. 027020054 (in base 10), 0TSLSQ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: acetossietilcefuroxima 601,44 mg pari a cefo-ruxima 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, sodio laurilsolfato, olio vegetale idrogenato, silice precipitata, metilidrossipropilcellulosa, glicole propilenico, titanio biossido (E 171), sodio benzoato, metil p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili, quali:

infezioni delle alte vie respiratorie (infezioni otorinolaringoiatriche: otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti);

infezioni delle basse vie respiratorie (bronchiti acute e croniche, polmoniti);

infezioni dell'apparato genito-urinario (pielonefriti, cistiti, uretriti);

infezioni della pelle e dei tessuti molli (foruncolosi, piodermiti, ed impetigine);

gonorrea, uretrite acuta non complicata e cervicite come farmaco di seconda scelta.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione al fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4159

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zymamed»

Estratto decreto n. 111 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZYMAMED, nelle forme e confezioni: «12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse, «12,5 mg compresse rivestite», 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. Varesina, 233, km 20,5 - C.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 033101015 (in base 10), 0ZL56R (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Consumer Health S.p.a. stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera), Route de L'Etraz - casella postale 269 (produzione, confezionamento completo e controlli di qualità sul prodotto finito); Novartis Farmaceutica s.a. stabilimento sito in Baebera del Valles - Barcellona (Spagna), Ronda Santa Maria, 158 (produzione, confezionamento completo e controlli di qualità sul prodotto finito).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: dicoflenac potassico 12,5 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 8,025 mg; lattosio monoidrato 33,45 mg; amido di mais 99,75 mg; sodio carbossimetilamido 26,7 mg; polivinipirrolidone 4,05 mg; cellulosa microcristallina 13,5 mg; magnesio stearato 2,025 mg; metilidrossipropicellulosa 5,41 mg; titanio biossido 2,5 mg; polietilenglicole 0,74 mg; polisorbato 80 0,08 mg; maltodestrine 0,27 mg;

Confezione: «12,5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 033101027 (in base 10), 0ZL573 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Consumer Health Sa stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera), Route de L'Etraz - casella postale 269 (produzione, confezionamento completo e controlli di qualità sul prodotto finito); Novartis farmaceutica s.a. stabilimento sito in Barbera del Valles - Barcellona (Spagna), Ronda Santa Maria, 158 (produzione, confezionamento completo e controlli di qualità sul prodotto finito).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: diclofenac potassico 12,5 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra 8,025 mg; lattosio monoidrato 33,45 mg; amido di mais 99,75 mg; sodio carbossimetilamido 26,7 mg; polivinilpirrolidone 4,05 mg; cellulosa microcristallina 13,5 mg; magnesio stearato 2,025 mg; metilidrossipropilcellulosa 5,41 mg; titanio biossido 2,5 mg; polietilenglicole 0,74 mg; polisorbato 80 0,08 mg; maltodestrine 0,27 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4191

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benactiv Gola»

Estratto decreto NCR n. 112 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BENACTIV GOLA nella forma e confezione: «0,25% spray per mucosa orale» flaconcino 15 ml. (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: The Boots Company P.L.C., con sede legale e domicilio fiscale in Thane Road n. 1, Nottingham (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare S.p.a., con sede legale in via Tarantelli n. 13/15 - codice fiscale n. 06325010152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Galilei n. 7 - Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25% spray per mucosa orale» flaconcino 15 ml - A.I.C. n. 033262041 (in base 10), 0ZR2GT (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flurbiprofen 250 mg;

eccipienti: glicerolo, alcool etilico, sorbitolo 70, olio di ricino idrogenato-40-poliossietilenato, sodio idrossido, sodio saccarinato, metil p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, menta essenza, blu patent V (E 131), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4160

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Euderma»

Estratto decreto n. 114 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIFEDIPINA EUDERMA, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Euderma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Coriano (Forlì), via Rigardara, 27/29 - C.a.p. 47040 Italia, codice fiscale n. 03712070154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse;

A.I.C. n. 033718014 (in base 10), 104ZRY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Euderma S.p.a. stabilimento sito in Cerasolo di Coriano - Rimini, Italia, via Rigardara, 27/29 (produzione); Lamp S. Prospero stabilimento sito in San Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace, 25/A (confezione); Valpharma SA stabilimento sito in Serravalle - Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 (produzione).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 55,23 mg; lattosio 11,98 mg; amido di mais 4,49 mg; talco 1,84 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,4 mg; magnesio stearato 0,93 mg; polisorbato 80 0,3 mg; titanio biossido 1,38 mg; ossido ferrico 0,15 mg; polietilene glicole 4000 0,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4192

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Katà»

Estratto decreto n. 120 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KATÀ, nelle forme e confezioni: «120 mg compresse a rilascio prolungato», 30 compresse; «240 mg compresse a rilascio prolungato», 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza) - Roma, via V. Grassi, 9/11/13/15 - C.a.p. 00155 Italia, codice fiscale n. 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 034646024 (in base 10), 111B08 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (produzione completa); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi, 9/15 (controlli su prodotto finito).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: verapamil cloridrato 120 mg;

eccipienti: lattosio 94 mg; olio di ricino idrogenato 12,5 mg; copolimeri metacrilici 17,7 mg; talco 5 mg; magnesio stearato 3 mg; titanio biossido 1,4 mg; dibutilftalato 1,4 mg; silice precipitata 2,5 mg; acido stearico 2,1 mg; ferro ossido rosso 0,4 mg;

confezione: «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 034646036 (in base 10), 111B0N (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione dello società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (produzione completa); I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi, 9/15 (controlli su prodotto finito).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: verapamil cloridrato 240 mg;

eccipienti: lattosio 188 mg; olio di ricino idrogenato 25 mg; copolimeri metacrilici 31,8 mg; talco 9,6 mg; magnesio stearato 6 mg; titanio biossido 2,5 mg; dibutilftalato 2,6 mg; silice precipitata 5 mg; acido stearico 3,8 mg; ferro ossido rosso 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: per la confezione «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse: insufficenza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistole. Ipertensione arteriosa.

Per la confezione «240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse: trattamento dell'ipertensione arteriosa di grado lieve o moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4193

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magral»

Estratto decreto n. 124 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MAGRAL, nelle forme e confezioni: «80 mg/ml sospensione orale» flacone da 250 ml; «800 mg compresse masticabili» 40 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6 - C.a.p. 20134 (Italia), codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg/ml sospensione orale» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034290015 (in base 10), 10QGBZ (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione dello società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Segix Italia S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma) Italia Via del Mare, 36 (produzione e confezionamento).

Composizione: 250 ml contengono:

principio attivo: magaldrato anidro 20 g;

eccipienti: gomma xantano 1,35 g; simeticone 3,332 g; metil P-idrossibenzoato 0,375 g; propile P-idrossibenzoato 0,0375 g; saccarina sodica 0,125 g; aroma amarena 0,3 g; acqua quanto basta a 250 ml;

confezione: «800 mg compresse masticabili» 40 compresse:

A.I.C. n. 034290027 (in base 10), 10QGCC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico italiano G. Lorenzini stabilimento sito in Aprilia (Latina) Italia Via di Fossignano, 2 (tutte);

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magaldrato anidro 800 mg;

eccipienti: sorbitolo 929 mg; polietilenglicole 4000 240 mg; maltolo 1 mg; aroma caramello 23,6 mg; aroma panna 6,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4194

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Careflu»

Estratto decreto n. 129 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CAREFLU nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington, 7 - C.a.p. 20100 (Italia), codice fiscale n. 12363980157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034795017 (in base 10), 115VJ9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia Via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4195

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbotuss»

Estratto decreto n. 137 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARBOTUSS nelle forme e confezioni: «5% sciroppo» 1 flacone da 200 g; «300 mg granulato soluzione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Amnol - Chimica biologica S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Novara, via Giotto n. 2, codice fiscale n. 04170400156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della confezione «5% sciroppo» 1 flacone da 200 g è effettuata dalla società Face - Laboratori farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49; la produzione, il controllo ed il confezionamento della confezione: «300 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine è effettuata dalla società Lamp San Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero, via della Pace n. 25/A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5% sciroppo» 1 flacone 200 g;

A.I.C. n. 032852016 (in base 10), 0ZBL1J (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 032852030 (in base 10), 0ZBL1Y (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di sciroppo contengono:

principio attivo: carbocisteina (s-carbossimetilcisteina) 5 g;

eccipienti: metilglucamina 5,5 g; alcool etilico 1,65 g; sorbitolo 70 % 35 g; estratto fluido edera Helix 3 g; glicerina 5 g; aroma lampone 0,15 g; aroma fragola 0,04 g; acido citrico monoidrato 0,057 g; metile p-idrossibenzoato 0,180 g; propil p-idrossibenzoato 0,02 g; acqua demineralizzata q.b. a 100 g.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: carbocisteina (s-carbossimetilcisteina) 0,30 g;

eccipienti: sodio bicarbonato 0,150 g; acido citrico monoidrato 0,04 g; glicocolla 0,0125; estratto secco di edera Helix 0,015 g; aroma lampone 0,0125 g; granulato di arancia in saccarosio 0,750 g; saccarina 0,01 g; saccarosio q.b. a 5 g.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4196

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecosette»

Estratto decreto n. 138 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ECOSETTE, nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino+1 fiala solvente da 2 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino+1 fiala solvente da 4 ml e «4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale, domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via Enrico Bazzano n. 26, codice fiscale n. 00420050106.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 26.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 034613012 (in base 10), 1109SN (in base 32);

classe: «A nota 55»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 034613024 (in base 10), 1109T0 (in base 32);

classe: «A nota 55»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«4 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flaconcino;

A.I.C. n. 034613036 (in base 10), 1109TD (in base 32);

classe «A uso ospedaliero H»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione:

una fiala da 1 g polvere contiene:

principio attivo: piperacillin sodium 1,04 g pari a piperacillina 1 g;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 10,0 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2,0 ml;

una fiala da 1 g polvere contiene:

principio attivo: piperacillin sodium 2,08 g pari a piperacillina 2 g;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 20,0 mg; acqua per preparazioni iniettabili 4,0 ml;

una fiala da 1 g polvere contiene:

principio attivo: piperacillin sodium 4,17 g pari a piperacillina 4 g;

una fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 10,0 mg.

Indicazioni terapeutiche:

batteri gram-negativi: la piperacillina sodica viene indicata per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina e particolarmente pseudomonas, proteus indolo-positivo ed indolo-negativo, citrobacter, klebsiella, enterobacter, serratia, E. coli, H. influenzae, N. meningiditis, neisseria gonorrhoeae. Infezioni complicate e semplici del rene e delle vie genito urinarie. La piperacillina si dimostra particolarmente efficace in conseguenza delle elevate concentrazioni di farmaco attivo raggiunte nelle urine, sia per somministrazione intramuscolare che per somministrazione endovenosa. Infezioni acute e croniche delle vie respiratorie: infezioni sistemiche gravi e setticemiche; infezioni della cute e dei tessuti molli; la piperacillina evidenzia un'azione sinergica se impiegato in associazione con antibiotici aminoglucosidici. Tale caratteristica può essere favorevolmente sfruttata, nella pratica clinica, nelle infezioni sostenute da microorganismi patogeni gram-negativi;

batteri anaerobi: la piperacillina viene indicata per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi anaerobi e particolarmente bacteroides (incluso B. fragilis), clostridium, peptococcus e peptostreptococcus: infezioni pleuro-polmonari quali empiema, polmonite ed ascesso polmonare. Infezioni della cavità addominale quali peritonite ed ascesso (tipicamente derivanti da microorganismi anaerobi, normali ospiti dell'apparato gastro-enterico); infezioni ginecologiche quali endometrite, infiammazione pelvica, ascesso pelvico e salpingite; infezioni della pelle e dei tessuti molli; setticemie; profilassi peri-operatoria;

batteri gram-positivi e misti: la piperacillina viene indicata per il trattamento delle infezioni, come quelle prima elencate, sostenute da batteri gram-positivi inclusi steptococchi, pneumococchi, staffilococchi non produttori di penicillinasi ed enterococchi. La piperacillina ha una sua validità nel trattamento di infezioni miste: gram-positivi, gram-negativi, aerobi/anaerobi.

Classificazione ai fini della fornitura: per le confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2 ml, «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 4 ml: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Per la confezione: 1 fiala da 1 g polvere: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4197

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etopophos»

Estratto decreto A.I.C. n. 139 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ETOPOPHOS, nella forma e confezione: «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina), codice fiscale n. 00082130592.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Bristol-Myers Squibb Caribbean Co, presso lo stabilimento sito in Mayaguez, Portorico: il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 031234014 (in base 10), OXT5YY (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: 100 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa contiene:

principio attivo: etoposide fosfato pari a etoposide 100 mg;

eccipienti: citrato di sodio, destrano 40 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Etopophos è indicato per il trattamento di: carcinoma del polmone a piccole cellule (dati preliminari indicano che etoposide può essere efficace in altri tipi di carcinoma polmonare); morbo di Hodgkin; linfomi maligni (non Hodgkin); leucemia acuta non linfocitica.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4198

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sporiclor»

Estratto decreto n. 141 del 4 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SPORICLOR, nelle forme e confezioni: «500 mg capsule» 8 capsule e «5% granulato per sospensione estemporanea» 1 flacone da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 03639450653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Fulton medicinali S.p.a., nello stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi, 28/9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500 mg capsule» 8 capsule;

A.I.C. n. 034874014 (in base 10), 1188NY (in base 32);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 bicembre 1999, n. 448;

«5% granulato per sospensione estemporanea» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 034874026 (in base 10), 1188PB (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: cefacloro 500 mg;

eccipienti: amido 62,10 mg; dimeticone 350 6,90 mg; magnesio stearato 8,0 mg; titanio biossido 2,0 mg; gelatina 9,60 mg.

Composizione: 5 ml di sospensione preparata contengono:

principio attivo: cefacloro 250 mg;

eccipienti: amido 10,0 mg; dimeticone 1,0 mg; metilcellulosa 15 3,0 mg; saccarosio 2.870 mg sodio laurilsolfato 0,75 mg; aroma fragola 15,0 mg; gomma polisaccaride 7,50 mg; eritrosina E127 2,40 mg.

Indicazioni terapeutiche: il cefaclor è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili: infezioni dell'apparato respiratorio, incluse le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti, e le tonsilliti; otite media; infezioni della cute e di tessuti molli, infezioni dell'apparato urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti; sinusiti; uretrite gonococcica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficaaa del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4199

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Milanaudit» di Monica Tunisi e C. S.a.s., in Milano.

Con decreto ministeriale 2 aprile 2001, emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto ministeriale 14 aprile 1997, modificata in data 19 gennaio 1999, alla società «Milanaudit di Monica Tunisi e C. S.a.s.», con sede legale in Milano, iscritta all'ufficio registro imprese di Milano al n. MI 146-337983 codice fiscale: 11022710153, è dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato della società, senza messa in liquidazione.

01E4288

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'esposizione «10ª Acquacoltura International - Salone internazionale dei prodotti ittici, tecnologie ed attrezzature per l'allevamento».

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «10ª Acquacoltura International - Salone internazionale dei prodotti ittici, tecnologie ed attrezzature per l'allevamento» che avrà luogo a Verona dal 26 aprile 2001 al 28 aprile 2001.

01A4056

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 88 del 9 febbraio 2001, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
289 FI	Sorelli Mario	Impruneta	11	9
302 FI	Casamonti Fulvio & C. S.n.c.	Impruneta	23	-
357 FI	Corsini Ademo e figli snc	Firenze	8	-
438 FI	Rossi Roberto	Firenze	8	-
474 FI	A.L.G.A. S.n.c.	Firenze	4	1
599 FI	Daddi Giovanni	Scandicci	2	-
635 FI	Prima visione gioielli di Agnoletti Piero	Firenze	-	4
657 FI	L'Asterisco	Firenze	7	6
699 FI	Silver Styles S.n.c.	Sambuca Val di Pesa	2	1

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
714 FI	Braschi Franco	Firenze	1	-
755 FI	Argenteria Medicea S.r.l.	Firenze	4	1
829 FI	La Bottega orafa S.n.c.	Firenze	2	-
862 FI	Visca Stefano	Firenze	2	-
917 FI	F.lli Bruni S.n.c.	Scandicci	4	-
938 FI	L.O.A.M. S.n.c.	Impruneta	4	-
950 FI	Nomination di Antonio e Paolo Gensini S.n.c.	Sesto Fiorentino	3	-
1007 FI	Barone Giovanni	Firenze	2	-
1022 FI	F.lli Malevolti s.n.c.	Borgo San Lorenzo	4	-
1030 FI	Martelli Alessandro	Firenze	2	-
1074 FI	Intermetal Firenze S.r.l.	Firenze	7	-
1117 FI	Tinacci Rolando	Firenze	2	-
1196 FI	Eurosport line di Bonechi A.	Scandicci	2	-
1206 FI	MA.VI. di Vitali Massimiliano	Scandicci	2	-
1214 FI	Armando Poggi di M. Poggi	Firenze	2	-
1219 FI	B.F.O. di Bernini Stefano	Firenze	4	-
1311 FI	Pitti gioielli	Firenzuola	2	-
1332 FI	Paci Andrea	Firenze	4	-
1371 FI	Lapig 2 S.r.l.	Firenze	3	-
1383 FI	Ceccarelli Alessio	Empoli	4	-
1402 FI	Chirici Stefano	Scandicci	4	-
1411 FI	Lo Scarabeo gioielli	Firenze	2	-
1426 FI	Nencetti Diego	Barberino Val D'Elsa	2	-
1441 FI	Stiltarga	Firenze	1	-
1453 FI	Top line di Barbini Silvia	Scandicci	1	-
1481 FI	Signoria S.r.l.	Bagno a Ripoli	1	-
1505 FI	Monopoli Lapo	Firenze	2	-
1560 FI	La Chatte Noire	Firenze	non richiesti	-
1589 FI	Controsenso di Pavlou Garyfallia	Firenze	1	-

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del predetto art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte, già assegnatarie in provincia di Firenze di marchi di identificazione, hanno trasferito la propria sede legale ed hanno provveduto alla restituzione dei punzoni per marchio d'identificazione in loro dotazione e, in caso di smarrimento, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 87 del 9 febbraio 2001, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchio	Impresa	Punzoni in dotazione	Punzoni per i quali presenta denuncia di smarrimento	Provincia di trasferimento
1324 FI	Oro e argento '94 S.n.c.	2	-	Arezzo
1539 FI	Creazioni Il Leone S.r.l.	non richiesti	-	Cagliari
1352 FI	Risvegli d'arte	4	1	Siena

01A4057

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Castelletto Sopra Ticino (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione n. 6 del 28 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A4220

COMUNE DI GAIBA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Gaiba (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione n. 12 del 21 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,5 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.

01A4221

COMUNE DI LUCERA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Lucera (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Istituire dal 1° gennaio 2001 la compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura 0,2 punti percentuali.

01A4222

COMUNE DI MALITO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Malito (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 19 marzo 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare con decorrenza dal 1° gennaio 2001 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di ulteriori 0,2 punti percentuali.

Di dare atto che per effetto del suddetto incremento, per l'anno 2001 l'addizionale è stabilita nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A4223

COMUNE DI ORVINIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Orvinio (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 3 marzo 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire con effetto dal 1° gennaio 2001 l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,2%.

01A4224

COMUNE DI PESARO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Pesaro ha adottato la seguente deliberazione n. 36 dell'8 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare anche per l'anno 2001 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A4225

COMUNE DI PETRONÀ

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Petronà (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione n. 16 del 3 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 in 0,2 percentuale l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta del reddito delle persone fisiche.

01A4226

COMUNE DI SCALENGHE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Scalenghe (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 12 marzo 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

È istituita con effetto dal 1° gennaio 2001 dell'addizionale comunale all'IRPEF, come meglio descritta in premessa, nella misura di 0,20 punti percentuali.

01A4227

COMUNE DI SPIRANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Spirano (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 23 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare, nel richiamo della mormativa e delle motivazioni in premessa in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) per l'anno 2001.

01A4228

COMUNE DI TUSCANIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Tuscania (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione n. 46 del 16 febbraio 2001, in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Determinare nella misura dello 0,1% la valutazione da apportare all'aliquota vigente dell'addizionale comunale IRPEF;

2) di dare atto che ad opera della presente variazione l'aliquota dell'addizionale IRPEF applicabile nel comune di Tuscania per l'anno 2001 risulta determinata nello 0,5%.

01A4229

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651092/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035